

**LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2010, N. 1**

**Nuove disposizioni in materia di segretari comunali<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per soprappiunta oggettiva incompatibilità ambientale)**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2 (Assunzione dei segretari comunali di IV classe)**

1. *(omissis)*<sup>3</sup>

**Art. 3 (Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale)**

1. *(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 4 (Articolazione del corso abilitante)**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>

**Art. 5 (Esame di abilitazione)**

1. *(omissis)*<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 4 maggio 2010, n. 18.

<sup>2</sup> Aggiunge l'art. 59-ter dopo l'art. 59-bis della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

<sup>3</sup> Modifica l'art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 2.

<sup>4</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

<sup>5</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 46 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

**[Art. 6 (Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità)]**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 sono versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei Consorzi dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, compreso il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il rimborso al Comune è pari all'80 per cento delle spese nei casi di cui al comma 9 dell'articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e successive modifiche, sono versati alla rispettiva Provincia nella stessa misura e per le medesime finalità previste dal comma 1.<sup>7</sup>

2. I fondi riscossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 121, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono ripartiti fra le Province autonome per le finalità indicate dal comma 1, detraendo per ciascuna Provincia quanto impegnato

---

<sup>6</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art. 47 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

<sup>7</sup> Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria).

---

---

entro la data di entrata in vigore della presente legge per le attività di formazione dei segretari comunali.]]<sup>8</sup>

**[Art. 7 (Formazione continua dei segretari)**

1. I contratti collettivi devono prevedere l'obbligo della formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativi.]]<sup>9</sup>

**Art. 8 (Abrogazione di norme)**

1. Il comma 121 dell'articolo 18 della legge regionale n. 10 del 1998 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.

**Art. 9 (Norma finanziaria)**

1. Alla copertura della spesa di euro 2,5 milioni derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 6 si provvede con il prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

**Art. 10 (Norme transitorie)**

1. Ai corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, della legge regionale n. 4 del 1993 nel testo previgente.

---

<sup>8</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>9</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

2. Ai contratti individuali di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma relativi a concorsi per sedi segretarili di IV classe indetti prima della data di entrata in vigore della stessa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1997 nel testo previgente.

**[Art. 11 (Testo unico)]**

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4 e 15 luglio 2009, n. 5.]<sup>10</sup>

**Art. 12 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>10</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. n), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.